

STATUTO

"FEDERAZIONE ITALIANA OLIVICOLTORI INDIPENDENTI"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una associazione, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, denominata "Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti" (in breve "F.I.O.I.") - partecipata da olivicoltori e frantoiani e da associazioni, consorzi od altri raggruppamenti come sotto individuati che producano, trasformino, confezionino e commercializzino olio da olive prodotte in Italia e primariamente da varietà autoctone.

L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e tutelare la figura, il lavoro, gli interessi e le esigenze tecnico-economiche dell'olivicoltore indipendente italiano.

ART. 2 - DURATA E SEDE

La Federazione ha durata illimitata ed ha sede legale in Roma. Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Roma anche in altro indirizzo, senza che questo comporti modifica dello statuto associativo.

ART. 3 - REQUISITI DEI SOCI

Possono far parte della Federazione le tipologie di imprese di dimensioni micro, piccole e medie i cui requisiti di ammissione verranno individuati nel regolamento da emanarsi dal Consiglio Direttivo.

Si precisa che, ai fini del presente statuto, si intendono come:

a) micro imprese quelle che hanno meno di dieci occupati ed un

fatturato annuo ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro;

b) piccole imprese quelle che hanno meno di cinquanta occupati ed un fatturato annuo ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a dieci milioni di euro;

c) medie imprese quelle che, indipendentemente dal numero degli occupati, hanno un fatturato annuo ovvero un totale di bilancio annuo superiore a dieci milioni di euro ma inferiore a cinquanta milioni di euro.

Le micro imprese e le piccole imprese come sopra definite per le quali si riscontri la sussistenza dei requisiti di cui al presente statuto sono ammesse a far parte della Federazione senza valutazioni specifiche da parte degli organi preposti, previo il procedimento di cui al successivo art. 5 e con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi; per quanto riguarda, invece, le medie imprese, oltre la sussistenza dei requisiti di cui al presente statuto e lo svolgimento del procedimento di cui al successivo art. 5, occorrerà la delibera favorevole del Consiglio Direttivo con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

Sono comunque escluse le aziende e le imprese che hanno come attività prevalente il confezionamento e la commercializzazione di olio.

Gli associati FIOI sono tenuti a produrre e commercializzare nelle proprie filiere prodotti provenienti da cultivar autoctone,

locali ed obbligatoriamente italiane.

Tutti gli associati si impegnano a fornire alla Federazione, ove richiesto, i dati completi e le evidenze necessarie per consentire la verifica periodica della veridicità dei dati relativi alla propria attività.

La Federazione può aderire ad altri organismi associativi a base agricola, regionali, nazionali e internazionali, le cui finalità siano affini o convergenti con quelle della FIOI.

Alla Federazione possono aderire cittadini o enti che ne facciano richiesta in qualità di soggetti interessati al settore oleario in quanto appassionati, studiosi, consumatori ovvero per altra motivazione; essi verseranno una quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo quali aderenti simpatizzanti e sostenitori ed avranno diritto a ricevere comunicazioni e notizie in anteprima, nonchè l'invito a partecipare alle manifestazioni che venissero organizzate; a costoro non spetta alcun diritto di voto.

ART. 4 - SCOPI DELLA FEDERAZIONE

Gli scopi della Federazione sono:

- valorizzazione e promozione del ruolo e del lavoro dell'olivicoltore indipendente italiano quale massima garanzia di autenticità del prodotto e strumento di tutela del territorio, nonché del legame olio-territorio;
- tutela degli interessi collettivi di settore degli olivicoltori indipendenti italiani, anche fungendo da interlocutore

rappresentativo della categoria nel dialogo con le istituzioni comunitarie, nazionali, regionali e provinciali, volto a promuovere l'avvio di iniziative finalizzate alla valorizzazione del ruolo sociale ed economico dell'olivicoltore indipendente;

- diffondere notizie e creare corretta informazione sulla realtà del mondo delle imprese che operano nel settore dell'olivicoltura e della produzione dell'olio in Italia;

- promuovere una nuova classificazione commerciale che distingua l'olio extra vergine artigianale di qualità da quello confezionato dai grandi gruppi industriali oleari;

- rappresentare gli interessi, le istanze e le esigenze della categoria degli olivicoltori nei confronti delle altre imprese, dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali, dei consumatori e delle loro organizzazioni, della Pubblica Amministrazione e del mondo della politica;

- tutelare la qualità del prodotto, favorendo e valorizzando virtuose tecniche di coltivazione, raccolta, trasformazione e commercializzazione che garantiscano l'intero corretto ciclo produttivo delle aziende del settore;

- difendere i territori con destinazione e vocazione alla olivicoltura da mutamenti di utilizzo e da ogni tipo di speculazione industriale;

- promuovere la ricerca e la coltivazione di nuove cultivar autoctone italiane per la salvaguardia della biodiversità e come strumento di prevenzione contro attacchi di agenti patogeni

- sostenere le imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui all'art. 3 ed attuino sistemi di produzione idonei a garantire la migliore qualità del prodotto e la sostenibilità ambientale delle lavorazioni;
- contribuire alla ideazione ed alla diffusione di strumenti ed impianti che consentano gli obiettivi di qualità e sostenibilità sopra menzionati;
- organizzare e tenere corsi di formazione per diffondere la conoscenza dei più virtuosi sistemi di produzione sia tra gli associati che tra il pubblico dei consumatori;
- partecipare ad ogni manifestazione ed attività di settore allo scopo di perseguire in ogni utile sede e consesso lo scopo associativo;
- promuovere e realizzare progetti ed iniziative di assistenza tecnica, anche nel quadro della normativa igienico - sanitaria dei prodotti, della certificazione della qualità, della coltivazione degli oliveti con metodi sostenibili e biologici, del recupero degli oliveti abbandonati. La Federazione potrà altresì favorire e condurre iniziative collettive commerciali nel campo degli acquisti o della distribuzione in Italia o all'estero, sollecitando allo scopo finanziamenti pubblici e/o sponsorizzazioni private
- divulgare informazioni tecniche, economiche, organizzative o normative, sia tra gli associati sia all'esterno;
- valorizzare la specificità della produzione in ogni singola

regione, esaltando le caratteristiche del territorio e nominando allo scopo un referente per regione o macro area, sottolineando così anche la ricchezza di avere in Italia una pluralità di tipologie di varietà autoctone di olive e coltivazioni da custodire e diffondere;

- ai fini tutti di cui sopra intraprendere qualsiasi iniziativa di carattere editoriale sia su web che a mezzo stampa e comunque con ogni metodo e quindi realizzare articoli, interventi su giornali e riviste specializzate, guide, riviste ed ogni altra pubblicazione anche con carattere di periodicità;

- rappresentare e difendere in ogni sede gli interessi degli operatori del settore.

ART. 5 - DOVERI E AMMISSIONE DEI SOCI - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Tutti gli associati sono tenuti a adeguarsi ai principi della Federazione, all'osservanza delle norme del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno e degli obblighi che ne derivano, ed alle decisioni del Consiglio Direttivo.

L'ammissione dell'associato dovrà essere richiesta dall'interessato, dietro invito di almeno due soci e con il parere favorevole del referente regionale, se nominato, o, se non esiste alcun referente regionale, di un altro associato della medesima regione, se esistente, mediante apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo della Federazione, contenente la piena accettazione e quindi l'osservanza del presente Statuto e

successive modificazioni, nonché l'impegno a sottostare alle deliberazioni che saranno adottate dagli organi competenti.

Il soggetto che presenti domanda di ammissione dovrà autocertificare sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto per far parte della Federazione, ferma la facoltà per gli organi della federazione di disporre controlli e verifiche; qualora si riscontri in qualsiasi tempo la insussistenza dei requisiti per mendace dichiarazione o per il venir meno degli stessi, nei confronti dell'associato verrà iniziato procedimento di esclusione.

Sulla domanda d'ammissione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui al precedente articolo 3.

L'associazione adotta la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative con la finalità di garantire l'effettività del rapporto ed escluderne espressamente la temporaneità.

La qualità di associato si perde per:

a) Recesso; la domanda di recesso, da indirizzarsi al Consiglio Direttivo, ha effetto nei confronti della Federazione a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata.

b) Morosità; la morosità che può dare luogo a perdita della qualifica di associato è quella riferita al mancato pagamento delle quote associative per l'anno in corso e quello precedente; la delibera di esclusione per morosità è nella discrezionale competenza dell'assemblea alla quale il Consiglio Direttivo deve segnalare i nominativi degli associati che si trovino nelle

suddette condizioni di ritardo; l'assemblea può valutare anche singolarmente le posizioni degli associati morosi adottando delibere che tengano conto di eventuali temporanee difficoltà.

c) Esclusione; si ricade nell'ipotesi della esclusione in caso di violazione dei doveri statutari o per sopraggiunta mancanza dei requisiti di cui all'art. 3; sull'esclusione delibera l'assemblea degli associati ai sensi dell'art. 24 codice civile.

La qualità di associato è intrasmissibile, fatta eccezione per il caso di morte; in tale fattispecie i successori potranno entrare a far parte dell'associazione qualora rispettino i requisiti di cui al presente statuto.

Tutti i soci che risultino iscritti nel libro degli associati alla data di convocazione dell'assemblea e che siano in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle Assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno il diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta presentata al Presidente e successivi accordi sulla tempistica di consultazione.

ART. 6 - ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è costituita dagli associati in regola con i versamenti sociali ed iscritti da almeno sei mesi; tale termine temporale non si applica per il primo anno dalla costituzione della Federazione.

Essa è presieduta dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, il quale nominerà il segretario e, nel caso, due scrutatori.

L'Assemblea generale si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, straordinariamente tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando la convocazione è richiesta da almeno un terzo degli associati o dal Revisore, nella località stabilita dal Consiglio Direttivo che dovrà essere in ogni caso situata in Italia ed in una regione nella quale abbia sede almeno un associato.

Gli argomenti da porsi all'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e possono essere proposti da almeno un terzo degli associati con domanda diretta al Consiglio Direttivo e per esso al Presidente ed al Revisore, con lettera raccomandata (all'indirizzo risultante dal libro degli associati), per od altro mezzo di comunicazione dotato di riscontro della ricezione, ricevuti almeno quindici giorni prima della convocazione richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con uguale modalità, deve contenere l'ordine del giorno e deve essere spedito agli associati ed ai componenti degli organi e/o organismi associativi almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Nell'Assemblea ciascun associato, ancorché altra associazione, società o cooperativa, ha diritto a un voto.

Gli associati possono rilasciare delega scritta ad altro

associato; nel caso di associato società o ente collettivo la delega potrà essere rilasciata a persona interna alla compagine sociale o legata comunque alla struttura.

Ciascun associato non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, salvo che uno degli aventi diritto al voto presente chieda l'appello nominale o la votazione segreta.

Le nomine alle cariche sociali, ove non avvengano per acclamazione, si fanno a schede segrete, a maggioranza relativa.

L'Assemblea della Federazione è valida in prima convocazione con la presenza, comprese le deleghe, della metà più uno degli associati, presenti e/o rappresentati, e in seconda convocazione, da fissare in un giorno diverso di quello della prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati, presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea:

a) delibera sulle scelte politiche e di indirizzo dell'Associazione;

b) elegge il Presidente del Consiglio Direttivo e, previa determinazione del numero dei suoi membri, tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo stesso ed eventualmente il revisore; può eleggere anche due Vice Presidenti del Consiglio Direttivo, ma qualora non lo faccia a dette nomine provvede il Consiglio Direttivo nel suo ambito;

c) emana le direttive generali per il conseguimento degli scopi

sociali;

d) approva il bilancio;

e) stabilisce i criteri per la determinazione dei contributi a carico degli associati; detti contributi saranno costituiti di una quota fissa uguale per tutti gli associati e di una quota specifica per ciascun associato in relazione ai servizi specifici fruiti;

f) delibera sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo o dagli associati o dal Revisore e sulle materie di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 5.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Federazione a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea che assume la funzione di Segretario e sottoscritto dal Presidente; il verbale, anche se redatto per atto pubblico, viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo della Federazione è composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici) eletti dall'Assemblea dei soci.

I Consiglieri devono rispondere ad un adeguato criterio di ripartizione geografica tra Nord, Centro e Sud Italia. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati

consecutivi con un massimo comunque di quattro mandati; tale limitazione di mandati non si applica al Presidente.

Non possono essere eletti, e se eletti decadono dal loro ufficio, coloro che ricoprano cariche in altre Associazioni od organismi di categoria affini o comunque operanti nel settore dell'agricoltura che abbiano rilevanza nazionale; possono invece candidarsi ed essere eletti coloro che ricoprono cariche in tali associazioni od organismi che abbiano rilevanza territoriale regionale o provinciale qualora il Consiglio Direttivo uscente li autorizzi espressamente; ricoprire le suddette cariche non costituisce impedimento per assumere la qualità di associato nella FIOI.

Il Consiglio Direttivo, qualora non abbia provveduto l'Assemblea, nel suo ambito, nomina due Vice Presidenti.

Spetta al Consiglio Direttivo porre in atto le deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione di cui rende conto all'Assemblea.

Esso cura il conseguimento dei fini statutari, adempie a tutti gli altri compiti che gli sono delegati dall'Assemblea, predispone la relazione finanziaria e redige il bilancio di esercizio; inoltre delibera sull'ammissione degli associati e sull'adesione ad altri enti ed adotta i provvedimenti di cui al presente statuto.

Il Consiglio Direttivo verifica quindi la legittimazione ad associarsi di coloro che ne facciano richiesta e nel corso della

vita associativa controlla che tali requisiti vengano mantenuti, usando metodologie e strumenti di valutazione conformi a standard internazionali.

Il Consiglio Direttivo propone alla Assemblea il criterio di contribuzione da parte dei soci, in modo tale che il contributo, per la parte diversa dalla quota fissa, sia specifica per ciascun associato o tipologia di associato in relazione ai servizi fruiti.

Il Consiglio Direttivo ha altresì il compito di predisporre ed approvare un Regolamento interno che, nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto, disciplini il funzionamento della Federazione ed i rapporti fra i vari organi associativi, nonché la struttura e l'eventuale organizzazione territoriale periferica nelle varie Regioni prevedendo, se del caso, organismi di raccordo e criteri di rappresentatività.

L'assenza non giustificata per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dalla carica. In caso di assenza del Presidente prende il suo posto il Vice Presidente presente più anziano di età o, in mancanza di Vice Presidenti, il consigliere più anziano di nomina, ovvero a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età.

In caso di revoca o dimissioni del Presidente, il Vice Presidente più anziano o, in mancanza, il consigliere più anziano di nomina, ovvero a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età, entro due mesi dovrà procedere alla convocazione del Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo ritiene necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire salvo caso di motivata urgenza, con almeno dieci giorni di preavviso, tramite lettera, fax, telegramma o email con l'indicazione dell'ordine del giorno.

La riunione del Consiglio Direttivo può svolgersi altresì con i membri collegati in videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

In caso di vacanza di un posto di consigliere, il Consiglio Direttivo può cooptare l'associato che, essendo in possesso dei requisiti necessari, abbia riportato il maggior numero dei voti in occasione dell'ultima elezione. I consiglieri cooptati restano in carica sino alla successiva assemblea degli associati che valuterà relativamente alla loro conferma o alla loro

sostituzione.

Qualora si verifichi la mancanza di un numero di consiglieri pari alla metà dei suoi componenti l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto ed è convocata entro 30 giorni l'Assemblea per le nuove elezioni.

La Federazione favorisce il decentramento territoriale quale requisito per la capillare copertura geografica del territorio nazionale. Il Consiglio Direttivo, al fine di creare e mantenere un collegamento fra i Consiglieri e gli specifici contesti operativi regionali, in conformità ai criteri deliberati in Assemblea Soci, nomina, ove possibile, dei referenti di zona a copertura del territorio nazionale.

I Referenti sono individuati dal Consiglio Direttivo fra i soci più collaborativi. Tale designazione ha durata triennale ed è rinnovabile. Il Delegato di zona opera in collegamento con i soci presenti nella propria Regione/Zona e con il Consiglio Direttivo in congruenza con le finalità della Federazione.

ART. 8 - DURATA E GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche hanno la durata prevista all'atto della nomina ma comunque non eccedente il periodo di anni tre.

Le cariche sono gratuite, salvo eventuali indennità e rimborsi delle spese stabiliti dal Consiglio Direttivo in relazione agli specifici mandati attribuiti.

ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea e scelto tra i soci o

tra i rappresentanti degli stessi.

Rappresenta la Federazione a ogni effetto di legge e di statuto nei confronti dei terzi e degli associati; egli è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria della Federazione stessa, ne ha la rappresentanza legale e può inoltre rilasciare mandati continuativi o speciali per singole questioni nei limiti dei poteri a lui attribuiti per statuto o per delibera del Consiglio Direttivo.

Egli attua le deliberazioni degli organi collegiali ed, in via eccezionale e sotto la propria responsabilità, si sostituisce ad essi nei casi di urgenza riferendone alla prima successiva riunione per ratifica e convalida del suo operato; compie gli atti relativi all'amministrazione in base alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza del Presidente, questi viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età o, in mancanza di questi dall'altro Vice Presidente o, in mancanza di entrambi i Vice Presidenti, dal membro più anziano di nomina ovvero a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età.

ART. 10 - SEGRETARIO

Il Segretario della Federazione è nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori degli associati su proposta del Presidente.

Egli, in accordo col Presidente, provvederà a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario interviene con parere consultivo alle sedute del

Consiglio Direttivo, redige e sottoscrive, insieme al Presidente, il verbale delle riunioni.

Nel caso in cui la carica di Segretario sia ricoperta da un soggetto non associato o comunque esterno alla Federazione il Consiglio Direttivo può deliberare una retribuzione a suo favore.

ART. 11 - REVISORE

L'assemblea può nominare un revisore anche non associato.

Al revisore compete la funzione di controllo contabile della Federazione e ne riferisce all'Assemblea.

Il Revisore è organo di consulenza tecnico contabile della Federazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo se del caso eventuali relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Egli ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al revisore non associato può essere riconosciuto un compenso, deliberato dall'assemblea.

ART. 12 - COMITATO DI INDIRIZZO E COMMISSIONI TECNICHE

Il Consiglio Direttivo della Federazione, anche su proposta dell'Assemblea, può stabilire l'istituzione di organi collegiali con poteri consultivi, di indirizzo e di studio ed approfondimento su particolari problematiche di interesse della Federazione.

In particolare il Consiglio Direttivo potrà:

a) istituire un Comitato di indirizzo dell'attività della Federazione che individui tempo per tempo gli obiettivi da

perseguire stabilendo priorità e modalità di intervento; a detto Comitato il Consiglio Direttivo potrà chiamare a far parte, oltre a persone scelte tra gli associati, anche personalità od esperti nei campi della politica, dell'economia, della comunicazione e di ogni altro settore che possa apparire strategico per la trattazione di tematiche di interesse generale e strategico; i risultati dei lavori di detto Comitato saranno sottoposti al vaglio dell'esame del Consiglio Direttivo e qualora questo lo ritenga opportuno anche a quello dell'Assemblea degli associati che rimane l'organo della Federazione deputato alle scelte politiche del settore;

b) Commissioni tecniche specifiche per lo studio e l'approfondimento di tematiche particolari che interessino singoli segmenti dell'attività degli associati o problematiche di interesse generale del mondo dei produttori oleari; a dette Commissioni tecniche il Consiglio Direttivo potrà chiamare a far parte sia associati che non associati, esponenti del mondo scientifico ed altre personalità che per la loro formazione ed esperienza di volta in volta siano in grado di fornire un contributo ai lavori della Commissione che termineranno con un elaborato conclusivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo ed eventualmente, a discrezione di questo, a quello dell'Assemblea.

ART. 13 - PROVENTI DELLA FEDERAZIONE

I proventi della Federazione sono costituiti da:

- a) quote e contributi annuali a carico dei soci;
- b) oblazioni volontarie;

c) proventi eventuali derivanti da manifestazioni, rendite mobiliari o da partecipazioni;

d) entrate per eventuali contributi dello Stato, della Regione e dell'Unione Europea o di altri Enti pubblici e privati.

L'Associazione non distribuisce, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio associativo e finanziario ha inizio il 1° Gennaio di ciascun anno e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo della gestione che deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro i quattro mesi successivi al termine dell'anno finanziario.

ART. 15 - SCIoglimento

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza prevista al precedente art. 6.

In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà un liquidatore

determinandone i poteri e le modalità per l'adempimento delle sue funzioni.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il proprio patrimonio ad altre associazioni italiane non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le cui finalità preminenti siano analoghe allo scopo perseguito dalla FIOI, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ciò secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, escluso in ogni caso il rimborso agli associati.

ART. 16 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile in materia.